

cile du défendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus les parties au traité à instituer, à établir ou à reconnaître, chacune sur son territoire, le *forum reconventionis*. En d'autres termes, le traité ne fait pas de l'institution ou de la reconnaissance de ce for une obligation aux tribunaux de l'un ou de l'autre pays, et c'est avant tout à la législation intérieure de chacun des deux pays à décider de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité en principe, et au point de vue du droit de procédure, de conclusions se caractérisant comme une demande reconventionnelle. Le traité, lui, se borne à ne pas mettre obstacle à la formation d'une demande reconventionnelle présentant avec la demande principale le degré de connexité voulu. Pour cette raison déjà, le Tribunal fédéral ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont tenus de se saisir des conclusions en dommages-intérêts du recourant pour statuer sur celles-ci en même temps que sur la demande introduite par les intimés contre le recourant. Sans doute, en écartant toutes deux l'exception d'irrecevabilité opposée par les intimés aux conclusions reconventionnelles du recourant, — exception qui était tirée de l'art. 5 PC genevoise, — les instances cantonales ont implicitement reconnu que le droit genevois admettait, lui aussi, ou, lui non plus, n'excluait pas le *forum reconventionis*. Toutefois il n'appartient pas au Tribunal fédéral de discuter ici ce point qui sort du débat tel qu'il se trouve circonscrit par le recours, et le Tribunal fédéral doit se borner à le réserver à l'examen de l'instance cantonale si les intimés pensent qu'il peut y avoir encore pour eux utilité et possibilité de le soulever devant elle.

7. — Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut qu'annuler l'arrêt cantonal en tant que celui-ci a fait une fausse application du traité, et en tant que, partant de cette base erronée, il a condamné le recourant aux frais d'appel. Le sort de ces frais sera réglé par l'instance cantonale dans le nouvel arrêt qu'elle sera appelée à prendre pour liquider, en s'inspirant des considérations ci-dessus, l'appel interjeté par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre-

mière instance du 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans préjudice à la question de savoir si l'avocat des intimés ne pourra pas se refuser à la restitution de la somme qui lui a été déjà payée le 11 mai 1908 (voir chiff. I ci-dessus).

8. — Etant donné le sort du recours sur ce moyen (art. 1^{er} du traité), il n'y a pas lieu de passer à l'examen du second moyen, tout subsidiaire, que le recourant cherchait à tirer de l'art. 4 CF (déli de justice).

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce:

Le recours est déclaré fondé dans le sens des considérants qui précèdent, et l'arrêt de la Cour de justice civile de Genève du 11 avril 1908, en tant que, sur la base de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, il déclare les tribunaux genevois incompétents pour connaître des conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts formulées par le recourant contre les intimés, et en tant qu'il met à la charge du recourant les frais d'appel, est, en conséquence, annulé.

II. Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

118. Sentenza del 21 dicembre 1908 nella causa Monti.

Requisito necessario per l'estradizione è che il fatto incriminato cada sotto la giurisdizione delle autorità giudiziarie dello stato richiedente. Esamine d'ufficio.

1° La Corte d'Assise del Circolo di Como, statuendo, il 19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato contro Monti Rocco, di Domenico, « nato e residente a Vacallo » (Svizzera), accusato del delitto di cui alla seconda sanzione » della prima parte dell'art. 278 CP per avere in epoca

» prossima al 12 marzo 1903, od in detto giorno, alterato
 » nella data di emissione la bolletta doganale 4 gennaio 1902
 » per temporaria esportazione di una quantità di sacchi di
 » tela jutá e presentata tale bolletta nel giorno 12 marzo
 » 1903 suddetto alta dogana di Maslianico per importare
 » fraudolentemente la merce stessa nel Regno », dichiarava
 l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava
 alla pena della reclusione per anni 6 e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il falso di cui il Monti veniva dichiarato colpevole consiste nell'alterazione della data di bolletta in franchigia, realmente rilasciata, ma scaduta in ragione dell'epoca d'emissione.

2° Con nota del 25 settembre 1908, avendo la Legazione d'Italia a Berna fatto istanza al Consiglio federale per ottenere l'estradizione del Monti, in forza della sentenza di condanna sopradetta ed in forza di relativo mandato di cattura, il Monti veniva, per ordine del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, tradotto in arresto, ma rilasciato più tardi in libertà provvisoria contro cauzione di fr. 500.

Interrogato, dichiarava subito di opporsi alla sua estradizione, prima nell'interrogatorio del 28 settembre 1908, poi con atto scritto del 30 settembre 1908, in cui allega in appoggio essenzialmente quanto segue :

Il fatto per cui esso fu condannato, dato anche che esista, ciò che contesta, costituirebbe non un delitto di falso, ma un delitto di contrabbando, pel quale non può farsi luogo ad estradizione, nè in base al trattato svizzero italiano (art. 3), nè in base alla Legge federale (art. 11). Difatti le bollette doganali sono per sè stesse documenti senza giuridico valore ; che hanno solo per iscopo di permettere, entro un determinato tempo, la reimportazione in franchigia della merce cui si riferiscono. Il proprietario di esse può farne ciò che vuole, deturparle ed anche distruggerle, perchè da esse sole non può derivare un pubblico o privato documento (art. 278 e 275 CP it.). È solo l'uso a scopo di frode doganale di una simile bolletta falsificata che può costituire delitto. Nel caso concreto non vi può quindi essere stato delitto che nel momento in cui, presentando la bolletta alterata, si sono indotte

in inganno le Autorità fiscali circa la data in cui le merci erano state prima asportate dal Regno e si è ottenuta la loro riammissione in franchigia. Ma questo è appunto il delitto di contrabbando, pel quale fu bensì dapprima incoato processo contro il Monti, ma dichiarato susseguentemente non farsi luogo a procedere per estinzione dell'azione penale (decreto 25 giugno 1904 della Sezione di accusa della Corte di Appello di Milano). Nè è lecito scindere l'azione incriminata nei suoi vari elementi per estrarne dei delitti distinti, chè i detti elementi, di per sè considerati, non rappresentano azione criminosa.

Subordinatamente, il delitto di falso attribuito all'imputato non è di quelli che cadono sotto la sanzione dell'art. 278, bensì dell'art. 285 CP it. Una bolletta doganale di esportazione temporanea è evidentemente una licenza, un certificato d'origine, una specie di passaporto, un foglio di via o di soggiorno relativo a determinate merci. La falsificazione della sua data è quindi un delitto speciale, di gravità inferiore, che è previsto dall'art. 285, n° 2, del CP it., al quale non sono applicabili le disposizioni dell'art. 2, n° 8, del trattato di estradizione coll'Italia.

Da ultimo, l'azione penale sarebbe anche estinta in base al CP ticinese. Quest'ultima eccezione venne però dall'estradando lasciata cadere in progresso di causa. Lo stesso dichiarava invece, dopo aver avuta conoscenza della sentenza 19 dicembre 1904 della Corte di Assise di Como, di mantenere l'opposizione fatta a riguardo delle due altre eccezioni, aggiungendo : risultare da detta sentenza che la condanna fu pronunciata non solo per falsificazione, ma anche *per uso* della bolletta doganale in questione, ciò che costituisce in realtà un delitto di contrabbando. Oltre a ciò l'art. 14 della legge doganale italiana qualifica le bollette doganali di documenti che fanno prova, « dell'adempimento delle condizioni per la esportazione delle merci », ciò che significa che esse non sono altro che fogli di via, carte di origine, la cui falsificazione cade sotto la sanzione dell'art. 285 e non dell'art. 273 del CP.

3° In vista dell'opposizione sollevata, il Dipartimento fede-

rale di Giustizia e Polizia transmetteva per giudizio gli atti al Tribunale federale, in data 28 novembre 1908.

4° Nel suo preavviso, il Procuratore generale della Confederazione conchiude a che sia accolta la domanda di estradizione, essenzialmente per i motivi seguenti :

La condanna è seguita per falsificazione di un atto pubblico, a sensi dell'art. 278 del CP it., non per un delitto minore o per contrabbando. Il giudice di estradizione non essere competente per sindacare se sia o meno corrispondente la qualifica del delitto accettata nella sentenza di condanna. La falsificazione di una bolletta doganale costituisce del resto, anche secondo le norme generali di diritto, alle quali è informato anche l'art. 55 della legge doganale svizzera, un delitto a parte, azionabile e punibile indipendentemente dal reato di contrabbando.

In diritto :

1. — Nè l'eccezione sollevata dal Monti che il fatto pel quale intervenne la condanna costituisca in realtà un delitto di contrabbando, non di falso, quindi un delitto non previsto dal trattato svizzero-italiano ; nè quella che il falso di cui fu ritenuto colpevole non implicherebbe in ogni caso il reato di cui all'art. 278, parte 1^a, del CP it. (falsità in atto pubblico), ma quello dell'art. 285 (falsità in passaporti, licenze, certificati) e quindi un reato di gravità minore, non previsto esso pure nel trattato, — sono accettabili.

La condanna fu pronunciata espressamente per delitto di falso, non di contrabbando, e di falso non a sensi dell'art. 285, ma dell'art. 278, parte 1^a, del CP it. Se le bollette doganali possono e debbono ravvisarsi come semplici fogli di via, oppure come un atto pubblico o un equivalente di un atto pubblico, nel senso che fu dichiarato dalla Corte d'Assise di Como, in applicazione degli art. 14 della Legge doganale e 1315 del CC, e se il falso, ritenuto a carico dell'estradando, sia divenuto perfetto solo coll'uso della bolletta alterata a scopo di contrabbando, identificandosi così con quest'ultimo reato, o sia da considerarsi come un delitto da sè stante, azionabile e punibile indipendentemente dall'infra-

zione doganale, sono questioni, almeno per ciò che concerne la legislazione italiana, che non possono essere sollevate in sede di estradizioni e che non sono quindi sindacabili da parte di questo giudice. Da osservarsi è tuttavia che la legge doganale italiana dispone all'art. 109, sul « contrabbando accompagnato da altri reati », che « nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica », ecc. ; che tanto l'art. 278, quanto l'art. 285 del CP it., puniscono non solo l'uso, ma anche il semplice fatto della contraffazione o alterazione, sia, il primo, di atti pubblici, sia, il secondo, di passaporti, licenze, certificati, ecc., e che l'art. 1315 del CC it. definisce in genere l'atto pubblico « quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ».

Se non dal lato della legislazione italiana, le questioni suddette, principalmente quella relativa alle relazioni esistenti fra il falso e l'infrazione doganale (l'altra, dell'applicazione dell'art. 285 o dell'art. 278 del CP it. dovendosi ritenere come evasa già dal testo generico del disposto dell'art. 2, n° 8, del trattato), avrebbero invece potuto sollevarsi fino ad un certo punto dal lato del diritto svizzero, in virtù del principio vigente in materia di estradizione, che l'atto incriminato debba costituire un titolo di estradizione tanto in base alla legislazione dello Stato requirente, quanto in base a quella dello Stato richiesto.

Ma qualunque sia la soluzione che avrebbe dovuto accettarsi in merito a tale questione, l'estradizione non sarebbe tuttavia ammissibile per un altro motivo.

2. — Secondo una regola generale di diritto internazionale, ammessa quasi senza eccezione dagli scrittori in materia (ved. LAMMASCH, *Auslieferungspflicht*, p. 461 ; VON BAR, *Lehrbuch des int. Privat- und Strafrechts*, p. 314 ; SCHWARZENBACH, *Auslieferungsrecht der Schweiz*, p. 235), l'estradizione deve ritenersi in genere come esclusa, qualora il delitto incriminato risulti commesso non su territorio dello Stato richiesto, e ciò

anche nel caso che il delitto medesimo sia diretto non contro leggi e diritti di quest'ultimo Stato, ma contro leggi e diritti dello Stato requirente. A questa norma di diritto internazionale è informato anche il trattato svizzero-italiano in quanto dispone (art. 1), che il delitto pel quale si domanda la consegna sia punito o fatto oggetto di azione penale da parte delle Autorità giudiziarie *competenti* e che gli individui che l'hanno perpetrato si siano *rifugiati* sul territorio dell'altro Stato. Requisito necessario per l'estradizione è quindi anche, secondo il trattato svizzero-italiano, che il fatto incriminato cada sotto la giurisdizione delle Autorità giudiziarie dello Stato che ne rivendica la punizione, il che presuppone, secondo i principi del CP it. medesimo (ved. art. 3, 4 e 5), per delitti della natura del presente, che il fatto sia stato commesso su territorio dello Stato richiedente, o per lo meno sotto date restrizioni (5 e 6), che la persona che se ne rese colpevole trovisi su territorio del Regno. Ora, nel caso concreto il falso in questione non entrando evidentemente nella categoria di quelli menzionati all'art. 4 del CP it., ed essendo stato perpetrato da persona avente la nazionalità italiana, ma nata e residente in modo stabile su territorio svizzero, sul quale si trova anche attualmente, non può la competenza delle Autorità del Regno limitrofo fondarsi altrimenti che sul forum delicti commissi, il quale, nelle circostanze speciali della causa, è più che probabile che si riscontri su territorio svizzero, non su territorio italiano. L'uso o presentazione della bolletta alterata negli uffici doganali è bensì da considerare come avvenuta su territorio italiano. Ma il reato per cui il Monti è colpito e richiesto non è l'infrazione doganale, ma la falsificazione della bolletta sopraindicata, la quale, preparata evidentemente in precedenza, e il delitto essendo divenuto con ciò perfetto (vedi MAINO, *Commentario*, ed. I^a, fasc. 12, p. 97), trattandosi di persona residente in Svizzera e spiegante in Svizzera la sua attività commerciale, deve, secondo tutte le probabilità, ritenersi come perpetrata su territorio svizzero, non su territorio italiano. Checchè ne sia, il principio più sopra menzionato di diritto internazionale è di tale

importanza e la di lui sanzione nel trattato svizzero-italiano talmente precisa, che la competenza delle Autorità italiane non appare ammissibile, in difetto di una dichiarazione esplicita del giudice penale che l'affermi. Ora, invano si cercherebbe nella sentenza delle Assise del Circolo di Como, come in quella antecedente della Sezione di Accusa della Corte di Appello di Milano, qualsiasi allusione in proposito. La questione della competenza non vi è per nulla esaminata e tutta la situazione di fatto porta a far ritenere, anche in base ai disposti del CP it., che il falso commesso non cade, in ragione del forum delicti commissi, sotto la sanzione delle leggi del Regno limitrofo e quindi sotto la giurisdizione del giudice italiano.

3. — L'estradando avendo contestato in genere l'applicabilità del trattato svizzero-italiano, poco importa che questa obbiezione sia stata o meno sollevata espressamente. Chè trattasi in concreto di questione di diritti giurisdizionali interessanti lo Stato richiesto e che può quindi senz'altro anche essere esaminata d'ufficio.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

È ammessa l'opposizione fatta dall'estradando e non si farà quindi luogo alla chiesta estradizione.